

[2014_10_29_079]



Senago, 29/10/2014

Alla c. a. del Sindaco Lucio Fois
Comune di Senago

e p.c. Claudia Bassoli
Presidente del Consiglio
e tutti i componenti della Giunta
e a tutti i gruppi consiliari

OGGETTO: Istanza – Istituzione Registro testamento Biogico.

PREMESSO CHE

la tutela della dignità umana comprende il rispetto della volontà espressa dalla persona nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, anche quando sopravvenga uno stato d'incapacità. Una persona che per proprie convinzioni personali di qualsiasi natura ritenga di non volere né idratazione né alimentazione forzata e artificiale, nel caso in cui resti affetta da una malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante, o da una malattia che la costringa a trattamenti permanenti con macchine e sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione senza possibilità di guarigione, deve vedersi riconosciuto il diritto a consentire che il naturale evento della morte si attui con modalità coerenti all'auto-coscienza ed alla dignità personale costruita nel corso della propria vita; se i notevoli progressi nelle conoscenze scientifiche e l'introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario hanno reso spesso possibili la cura, il miglioramento ed il controllo di molte e gravi patologie o disabilità, per contro, a volte, queste consentono unicamente il prolungamento artificiale della vita vegetativa di una persona, anche in presenza di sofferenze non sedabili o in condizioni umanamente non dignitose; conseguentemente è sempre più sentita nella società la necessità di rendere possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l'accanimento terapeutico, in particolare in caso di sopravvenuta incapacità decisionale del paziente e contro la sua volontà;

con l'espressione "testamento biologico" detto anche testamento di vita, o dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;

la persona che lo redige deposita presso un notaio una scrittura privata autenticata in cui indica le ipotesi nelle quali si intende rifiutare i trattamenti sanitari e anche quali trattamenti rifiutare. Nella stessa scrittura, si potrà contemporaneamente richiedere ai sanitari di apprestare le cure palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza, ivi compreso l'uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita;

secondariamente viene indicata nella scrittura, dopo averla preventivamente individuata, una persona vicina, fidata e disponibile a farsi nominare quale Amministratore di Sostegno ai sensi e per gli effetti di

cui all'art 408 cod. civ. come novellato dalla legge n°6 del 2004. Attraverso la nomina di un amministratore di sostegno infatti, sarà possibile attuare concretamente quel sistema di tutela espresso sul piano del diritto sostanziale dagli art 2, 13 e 32 della Costituzione, in modo che lo stesso sia investito del potere (attraverso la nomina del Giudice Tutelare) di poter rifiutare in nome e per conto dell'interessato i trattamenti sanitari indicati nella scrittura privata autenticata dal notaio; è necessaria l'approvazione di una legge nazionale in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari che rispetti la libertà e la responsabilità della persona.

CONSIDERATO CHE

la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici; in Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie; la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale); la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la Biomedicina firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa (Oviedo 04-04-'97) e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145/01 stabilisce all'art. 5 che "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato (...) La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso" e all'art. 9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione"; il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

CONSIDERATO INOLTRE CHE

il Tribunale di Firenze, tra gli altri, ha emesso, in data 13/01/2011 una sentenza, che si è rivelata a favore del testamento biologico, in cui si evidenzia senza mezzi termini che: "la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti è garantita da numerose norme costituzionali e che

eventuali leggi che non rispettassero tali norme sarebbero prima incostituzionali, oltre che non democratiche. Lo strumento per garantire la libertà di scelta è fornito dalla legge sull'amministrazione di sostegno".

VALUTATO CHE

la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito dottrinale e scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;

in assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto, in caso di malattie o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici comprese l'idratazione e l'alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia;

in questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

l'istituzione di un registro comunale delle DAT può svolgere anche una funzione di carattere politico nei confronti del Parlamento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo ad un tema di particolare rilievo civile e sociale;

l'approvazione di una normativa nazionale in materia di consenso informato e di dichiarazione di volontà anticipata si rende necessaria al fine di definire un quadro nazionale certo ed uniforme.

CONSIDERATO INFINE CHE

decine e decine di Comuni italiani hanno già istituito un Registro Comunale delle DAT ed hanno riconosciuto il rispetto delle volontà di fine vita come un diritto primario del cittadino.

SI RICHIEDE AL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO E LA GIUNTA di IMPEGNARSI

ad istituire un registro di raccolta DAT. Tale registro, riservato a tutti i cittadini residenti nel Comune di Senago, ha come finalità di autenticare, raccogliere e conservare le dichiarazioni di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento in materia di accettazione o rifiuto, nonché scelta delle terapie in caso di successiva incapacità, con espressa indicazione dell'Amministratore di Sostegno che dovrà essere nominato ex art. 408 cod. civ. nel caso si verifichi l'evento di danno alla salute previsto. Ciò allo scopo di garantire a tale dichiarazione la certezza della data di presentazione, la conservazione e la fonte di provenienza della stessa;

ad adottare in tempi brevi i successivi provvedimenti necessari per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

Si chiede che la suddetta istanza possa esser messa in discussione al primo C.C. utile.

In fede:

Luigi Piccirillo

p. il MoVimento 5 Stelle Senago